

### **SENTENZA n. 4/2024**

Il Tribunale federale, in data 15 marzo 2024, composto da:

**Avv. Marco Leoni**  
**Avv. Daniela Corengia**  
**Avv. Antonio Cippone**

**Presidente**  
**Componente**  
**Componente**

si è riunito in modalità telematica mediante piattaforma zoom per discutere del procedimento avviato con citazione a giudizio su richiesta della Procura federale, nei confronti della signora Anna BUSE': *"1) Per aver offeso l'onore e il decoro di Senty GIUNTA, alla presenza di più persone, tra le quali molte minorenni, consistite nello sminuirla con frasi del tipo "torna all'angolino a fare il puff", "con te non ci vuole lavorare nessuno", "sei un gabibbo", "espressioni urlate davanti alle tesserate minorenni a lei affidate. 2) Per aver adoperato metodi e comportamenti non consentiti in sede di allenamento delle ginnaste a lei affidate, delle quali molte minorenni, consistiti nell'urlare contestualmente nei loro confronti durante gli allenamenti, utilizzando spesso parolacce o frasi inappropriate, anche per intimidirle, quali "stai zitta non mi rispondere, se parli ancora ti butto fuori", "muoviti cretina, svegliati" "porca puttana stendi quelle gambe", "cazzo stai su", nonché correggere le posture, a suo avviso errate, delle ginnaste colpendole con schiaffi sulle ginocchia, sulla pancia o sui piedi. In Albenga (SV) fino a febbraio 2023" in violazione dell'art. 2 del Regolamento di Giustizia della FGI.*

Il Tribunale federale, in riferimento al capo 1) dell'incolpazione, osserva:

- dalle prove acquisite nel fascicolo d'ufficio – si vedano i verbali di audizione di S.G. e di M.C. - emerge la sussistenza di condotte offensive tenute dall'incolpata nei confronti della tesserata Senty Giunta;
- il ridimensionamento delle accuse da parte di quest'ultima - principale accusatrice dell'incolpata con l'esposto che ha dato origine al presente procedimento – contenuto nella sua dichiarazione, fatta pervenire al Tribunale soltanto in data odierna, conferma il verificarsi delle condotte contestate;

in riferimento al capo 2) osserva:

- dai video allegati non emergono episodi di particolare gravità e tali da arrecare danni – nemmeno lievi - alle atlete. Perdi più, in essi risulta che i contatti fisici tra le allieve e la tecnica sono soltanto funzionali alla correzione dell'esercizio svolto;

- dalle dichiarazioni acquisite non risulta la prova dell'utilizzo di espressioni offensive da parte dell'incolpata, ma bensì il ricorso ad espressioni ed esortazioni non consone al ruolo educativo dalla medesima rivestito.

In conclusione, appaiono condivisibili le richieste sanzionatorie formulate dal Procuratore Federale, anche alla luce dello spirito riconciliativo sotteso alla dichiarazione pervenuta in data odierna.

#### **PQM**

- **Letti gli atti di causa;**
- **sentite le conclusioni del Procuratore Federale e della difesa dell'incolpata;**
- **ritenuta la violazione dell'art. 2 del R.G.D.;**
- **irroga alla tesserata Anna Busè la sanzione dell'ammenda per € 500,00 in relazione ai fatti contestati al capo 1) di incolpazione e quella dell'ammonizione con invito ad astenersi per l'avvenire dal commettere altre mancanze disciplinari, in relazione ai fatti contestati al capo 2) di incolpazione.**
- **la somma di € 500,00 dovrà essere versata nelle casse della Federazioni entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.**

**Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.**

**f.to Avv. Marco Leoni  
f.to Avv. Daniela Corengia  
f.to Avv. Antonio Cippone**

**Presidente  
Componente  
Componente**